

Norme in materia ambientale

Il Decreto legislativo recante Norme in materia ambientale rappresenta il più importante provvedimento dell'intera legislatura nel settore ambiente ed è destinato senz'altro a diventare un punto di riferimento fondamentale nel quadro legislativo nazionale.

Si tratta dell'attuazione della legge **15 dicembre 2004, n. 308, recante** “*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*”. Con tale legge, il Governo ha assunto un potere deciso di intervento in settori di grande rilevanza, quali le risorse idriche, i rifiuti, le aree protette, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, la politica del suolo e dell'aria, al fine di realizzare i propri programmi. Nella nuova disciplina assumono importanza rilevante:

- il recepimento della normativa comunitaria;
- il rispetto delle attribuzioni di regioni e autonomie locali;
- il coordinamento tra i procedimenti Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, a favore di uno snellimento delle procedure ed eliminazione delle duplicazioni;
- l'introduzione di un nuovo criterio per l'attribuzione della competenza statale o regionale in materia di VIA e VAS non più collegato alla tipologia dell'opera o intervento, bensì all'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla costruzione o all'esercizio. Tale criterio evita sovrapposizioni di procedimenti e di competenze;
- l'incentivazione della partecipazione del pubblico al procedimento di VIA, soprattutto attraverso l'introduzione dell'istituto dell'inchiesta pubblica nella fase istruttoria;
- la riorganizzazione e unificazione di tutte le normative nelle materie di difesa del suolo, inquinamento delle acque, servizi idrici, che tenta di razionalizzare e connettere tutto il quadro normativo che disciplina la risorsa «acqua», quale risorsa strategica per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
- l'attribuzione alla Conferenza Stato-Regioni del compito del coordinamento dell'azione di tutti i poteri pubblici nel settore della difesa del suolo e rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla programmazione e gestione delle opere idrauliche e al coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino distrettuali. Lo scopo è quello di evitare un «rimpallo» delle funzioni e delle responsabilità;
- l'istituzione dei distretti idrografici e delle corrispondenti Autorità di Bacino Distrettuali;
- l'attribuzione alle regioni delle attività di collaborazione rispetto all'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici, nonché attività di proposta rispetto a programmi, studi e progetti relativi agli stessi distretti, l'elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela;
- la stipula di accordi di programma tra la pubblica amministrazione e i soggetti economici interessati al settore dei rifiuti, con lo scopo dell'ottenimento, attraverso il recupero di rifiuti, di materie prime secondarie, combustibili da rifiuti e prodotti;
- l'estensione delle definizioni delle nozioni di recupero e di smaltimento, improntate a principi meno vincolistici, sulla base dell'assunto per il quale è opportuno disporre di poche norme sulle quali si esige il rispetto piuttosto che di una mole di disposizioni, che non si riesce a far applicare. In tal senso, viene esclusa l'applicazione della normativa sui rifiuti ai sottoprodotti;
- l'attribuzione della responsabilità civilistica al proprietario, in caso di abbandono di rifiuti, solo in caso di dolo o di colpa grave e non in caso di dolo o di colpa generica, considerato che la colpa grave è definita in maniera giuridicamente certa, mentre la colpa generica è generalmente riferibile *ad personam*;

- l'esclusione dell'obbligo della comunicazione al Catasto per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi industriali, commerciali e artigianali in un'ottica di semplificazione;
- l'istituzione - da parte degli enti locali - di un'autorità d'ambito all'interno di ogni ambito territoriale ottimale, avente il compito di gestire l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatto salvo il proseguimento delle gestioni attuali per i primi dodici mesi;
- l'istituzione di un'unica Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti;
- il passaggio da un regime di obbligatorietà ad uno di volontarietà per quel che riguarda la costituzione di consorzi per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e quelli per la gestione e la raccolta degli oli minerali usati, prevedendo peraltro che qualora non vi sia adesione ad un consorzio, gli operatori organizzino comunque forme adeguate per il trattamento dei materiali sopra citati;
- relativamente alle bonifiche dei siti inquinati, la previsione di due differenti soglie di contaminazione: concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR), al superamento delle quali sono collegate specifiche azioni da intraprendere da parte del responsabile dell'inquinamento;
- il riordino e la semplificazione di tutta la normativa sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, che accorpa in un unico testo una moltitudine di disposizioni sia di rango primario sia di natura regolamentare, come da tempo unanimemente richiesto dagli operatori;
- la riforma della materia di danno ambientale, che autorizza il Ministro dell'Ambiente ad emanare un'ordinanza immediatamente esecutiva per il risarcimento del danno ambientale, valutando e quantificando il danno e irrogando sanzioni amministrative, senza passare dal giudice attraverso la costituzione dello Stato in parte civile (come attualmente previsto dall'articolo 18 della legge 349 del 1986). L'azione non avviene in via giudiziaria, ma amministrativa, attraverso una ordinanza-ingiunzione. La semplificazione mira ad un'immediata riscossione delle sanzioni e semplifica i giudizi in materia di danno ambientale.

Il testo, riordina complessivamente la materia ambientale, riconoscendo l'attuale farraginosità della legislazione vigente, le difficoltà causate dai vari livelli di governo che vi incidono (Unione europea, Stato, Regioni), e l'esigenza di un intervento organico di coordinamento e di integrazione.

L'articolo 148, comma 5, assorbe una proposta di legge presentata dalla Lega Nord, L'AC n. 4468 – “Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di gestione delle acque nei comuni montani”. La norma introduce la facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, qualora la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune. Ovviamente sono fatte salve le funzioni di regolazione generale e di controllo che esercita l'Autorità d'ambito. Si tratta di una norma importantissima per i piccoli Comuni di montagna, ove la stessa morfologia territoriale rende inefficace una gestione centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi per gli utenti.

Inoltre, grazie all'intervento della Lega Nord sono state risolte alcune questioni di grande rilevanza per gli operatori del settore rifiuti, come:

- la flessibilità sul trasporto dei rifiuti attraverso ferrovia o gomma, mantenendo la priorità dello smaltimento dei rifiuti pericolosi attraverso l'utilizzazione del trasporto ferroviario solo per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri;
- la proroga di 12 mesi del periodo transitorio per l'indizione delle gare per la gestione del servizio rifiuti, che tiene conto delle difficoltà in cui andranno incontro i Comuni, le Province, le Regioni e le attuali società di gestione del servizio rifiuti, nella fase di riorganizzazione di un settore molto delicato e complesso. La proroga agevola il

raggiungimento dei criteri di efficacia ed efficienza del servizio, come richiesti dalla nuova disciplina;

- l'introduzione di una disciplina per la manutenzione degli impianti fognari dei condomini (spurghi) che eviterà la confusione normativa attuale. La nuova disciplina verrà introdotta con un decreto ministeriale che definirà le modalità di gestione sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. In questo modo il soggetto responsabile della produzione dei rifiuti (e quindi iscritto all'Albo) non è l'amministratore del condominio, che è un cittadino privato, ma la ditta che effettua l'attività manutentiva;
- l'esclusione da ulteriori autorizzazioni degli impianti mobili di disidratazione fanghi che reimmettono l'acqua in testa al processo di depurazione, che vengono utilizzati nei casi di guasto degli impianti stabili dei depuratori.

Decreto antismog

Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, all'articolo 1, comma 1, istituisce un fondo per le esigenze di tutela ambientale che ha una dotazione di 140 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006. Si tratta di contributi in conto capitale che vengono ripartiti sul territorio per combattere l'inquinamento atmosferico. La copertura finanziaria è a carico dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Con un emendamento della Lega Nord approvato durante l'esame della legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 432, L. 266/2005) il 50 per cento delle risorse annue è destinato a programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico che sono attivati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati. In questo modo, i territori del Nord, particolarmente gravati da situazioni di rischio idrogeologico, **possono contare su una somma annua di 70 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse ordinarie destinate alla difesa del suolo dalla legge finanziaria di ciascun anno.**

Uranio impoverito: istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta

Nel corso della seduta n. 697 del Senato di mercoledì 17 novembre 2004, è stato approvato, con l'appoggio unanime dell'Assemblea il Documento XXII, n. 27 di *"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale"*. In particolare la Commissione, che procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, si occuperà di determinare quali siano state e quali siano tuttora le condizioni effettive di rischio per i militari ed i civili impegnati nelle missioni internazionali; verificare lo stato di attuazione della normativa internazionale sulla messa a bando delle armi convenzionali che possono ritenersi dannose per la loro capacità di contaminare con effetti prolungati gli uomini con cui vengono in contatto ovvero l'ambiente in cui vengono impiegate; stimolare il Parlamento, sulla base degli accertamenti eventualmente ottenuti, affinché vengano richieste le condizioni di massima trasparenza tra Paesi alleati circa la disponibilità dei dati informativi connessi allo stoccaggio ed all'impiego di armi potenzialmente dannose per la salute.

E' opportuno evidenziare come la Lega Nord sia stata la prima forza politica a sostenere con forza la necessità di istituire una commissione di indagine per affrontare il problema delle gravi patologie dell'uranio impoverito (definite anche come "Sindrome dei Balcani", in riferimento al conflitto avvenuto in Bosnia e Kosovo); in tal senso si ricordi il progetto di legge

Atto Camera n. 7304 del 9 Ottobre 2000, di iniziativa dell'On. Edouard Ballaman (Lega Nord) di *"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito"*. La Lega Nord, quindi, ha avuto il merito di aver affrontato con caparbietà e competenza la questione e di aver dimostrato, una volta di più, di essere sempre in prima fila nella difesa dei cittadini.

"Finalmente il Senato – ha dichiarato il Sen. Luigi Perruzzotti (Lega Nord) – si è reso sensibile verso le famiglie dei nostri militari colpiti con l'istituzione di una commissione di inchiesta che è un atto dovuto nei loro confronti". L'On. Ballaman, autore della prima proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta, ha rilevato come questa sia *"un'altra battaglia vinta sulla strada ancora lunga della ricerca della verità e delle responsabilità"*.

Alla Lega Nord, che fin dalla scorsa legislatura aveva evidenziato la necessità di approfondire gli studi sui possibili danni provocati all'organismo umano in seguito al contatto con l'uranio impoverito, è stata affidata la presidenza della Commissione; questa è composta, oltre che dal Presidente il Sen. Paolo Franco, anche da altri 20 senatori.

Scambio di quote di gas serra

In materia ambientale, il Parlamento è stato impegnato nel corso del 2004 nell'attuazione delle direttive comunitarie e degli impegni derivanti dalla prossima entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. **Il decreto-legge n. 273 del 2004**, convertito in legge dalla legge 316 del 30 dicembre 2004, ha avviato nel nostro Paese, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, **un sistema per lo scambio di emissioni di gas ad effetto serra**, quale meccanismo indiretto di controllo della qualità complessiva dell'atmosfera in linea con le previsioni del Protocollo di Kyoto. Il sistema dello scambio di emissioni, è un mercato internazionale di permessi di emissione, destinato a svilupparsi con l'attuazione del Protocollo di Kyoto, che, com'è noto, fissa limiti di emissione per tutti i paesi industrializzati che lo hanno ratificato, permettendo tuttavia ai paesi firmatari di rimanere flessibilmente entro i limiti anche attraverso lo scambio di tali permessi di emissioni.

Ultimamente, è in corso di approvazione un decreto legislativo del Governo che, in attuazione della direttiva 2003/87/CE e della direttiva 2004/101/CE, predispone un quadro normativo unitario per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, inglobando il citato DL n. 273 del 2004 e tenendo conto della decisione C(2005)1527 del 25 maggio 2005, con la quale la Commissione europea ha accolto il piano italiano dell'assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per il periodo 2005-2007.

In sede di attribuzione delle quote occorre tenere conto in modo adeguato del nostro sistema delle piccole e medie imprese, perché saranno quelle a pagare il prezzo maggiore dell'attuazione del Protocollo di Kyoto. Occorre introdurre opportuni incentivi per l'adozione di sistemi di produzione sostenibili, che consentano anche alle piccole realtà industriali di porsi in regola con gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni.

È facile intuire i costi che dovrà sostenere il sistema delle piccole e medie imprese perché si stima che una tonnellata equivalente di anidride carbonica, che è pari ad una quota, potrà costare dai 35 ai 40 dollari, secondo la richiesta. Infatti, di fronte a tali prospettive, le imprese del settore sembrano generalmente preoccupate e vedono nel sistema un costo in più che rischia di minacciare la loro concorrenzialità, anche perché forti competitori internazionali, dei paesi non aderenti al Protocollo di Kyoto, non sono, invece, gravati da tali costi aggiuntivi. La questione non è di poco conto, poiché il mercato delle quote di emissioni potrebbe incidere profondamente sull'intero settore energetico europeo e sulle scelte dei Paesi membri in ordine alle fonti utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale.

La nuova legge di riordino del settore energetico

Con Legge 23 agosto 2004, n. 239 è stata approvata, dopo un lungo iter parlamentare durato oltre due anni, la delega al governo per il riassetto del settore dell'energia. Con il provvedimento votato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2004, vengono determinate le disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica (fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. *‘Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonchè i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge’.*

In particolare le linee di riordino del settore energetico, prevedono:

1. La liberalizzazione del mercato elettrico a partire dal primo luglio 2007.
2. Gli indennizzi ai Comuni che ospitano nuovi impianti di produzione di energia elettrica non inferiore a 300 Megawatt.
3. In attesa della realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, la possibilità, da parte del Governo (entro 30 giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Antitrust), di definire le condizioni e i vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri per tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e la concorrenza nei mercati.
4. Incentivi per la realizzazione di nuovi gasdotti di interconnessione estera e di terminali di rigassificazione: per 20 anni, chi investe in questo comparto, avrà l'uso esclusivo dell'80% della capacità realizzata.
5. Potenziamento delle fonti rinnovabili: hanno diritto alle emissioni di certificati verdi, l'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e quella da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento.

Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;
- b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;
- c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;
- d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

La Lega Nord ha votato a favore di questo provvedimento, necessario perché l'Italia possa disporre di un quadro normativo stabile nei confronti di chi interviene per investire e modernizzare in campo energetico. In particolare, appare prioritario garantire la certezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre i costi e i prezzi dell'energia, attraverso l'apertura del mercato, azioni di diversificazione, nuove infrastrutture e maggiore efficienza. Una riforma, quella del settore elettrico, tanto attesa quanto imprescindibile per lo sviluppo e la crescita del Paese.

PROTEZIONE CIVILE

Finanziamenti per calamità naturali

La finanziaria 2003

Durante il governo della Casa delle libertà, in tutte le leggi finanziarie, la Lega Nord ha promosso finanziamenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, delle regioni del Centro-Nord ripetutamente colpite negli ultimi anni da avversità atmosferiche. Tali risorse sono state aggiunte ai fondi disposti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per i primi interventi urgenti.

In particolare si ricorda il comma 59 dell'articolo 80, della finanziaria 2003 che ha assegnato **50 milioni di euro per l'anno 2003, a favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002** per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il DPCM 29 novembre 2002. Le regioni interessate sono state: Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori fondi, pari a **10 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2004**, sono stati previsti ai sensi del comma 29, dell'articolo 80 della stessa legge finanziaria 2003 **a favore di un piano di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle zone colpite da calamità naturali**, predisposto d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni. Inoltre, per far fronte alle esigenze delle zone alluvionate della regione Piemonte, particolarmente colpite da ripetute avversità atmosferiche nell'ultimo decennio, ai sensi del medesimo comma 29, è stato previsto un ulteriore stanziamento di **10 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2004, a favore delle zone alluvionate del Piemonte**, per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e per i rimborsi ai privati danneggiati dalle alluvioni del 1994, 2000 e 2002. Infine, il comma 32 dello stesso articolo 80 ha esteso i benefici previsti a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiati dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000 anche alle associazioni, alle fondazioni, agli enti, anche religiosi, e alle istituzioni che perseguono finalità sociali, danneggiati dagli stessi eventi calamitosi, allo scopo di evitare sperequazioni tra i soggetti colpiti.

La Legge 8 aprile 2003, n. 62

Con il **decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale"**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 8 aprile 2003, n. 62**, il Governo Berlusconi ha varato misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 225/1992.

Si tratta di una somma cospicua di finanziamenti, pari a 700 milioni di euro, concessi sottoforma di mutui da stipulare con la Cassa depositi e prestiti, la BEI e altre banche, destinati per almeno il 60% alle calamità verificatesi nel secondo semestre 2002, a seguito dell'eruzione dell'Etna, del sisma che ha interessato le province di Campobasso e di Foggia e delle alluvioni del mese di novembre 2002 che hanno colpito ampie zone del Nord Italia, nonché alle ulteriori alluvioni del mese di gennaio 2003 che hanno interessato varie zone del centro sud. La restante parte di finanziamenti, fino al 40%, è destinata a precedenti calamità naturali, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato, tra le quali le alluvioni del 2000 che hanno danneggiato gravemente le regioni settentrionali.

In particolare si prevedono contributi quindicennali da parte dello Stato pari a 48 milioni di euro annui, a carico dei finanziamenti della legge finanziaria 2003 e ulteriori contributi quindicennali di 20 milioni di euro annui a carico dei finanziamenti della legge obiettivo, in attuazione della disposizione dell'articolo 80, comma 21 della legge finanziaria 2003, che prevedeva la possibilità di includere gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi nel programma di infrastrutture strategiche della legge obiettivo. La ripartizione dei contributi avviene con Ordinanze del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

La Lega Nord si è impegnata, in prima linea, per l'individuazione delle strade percorribili ai fini dell'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti alla ricostruzione dei territori del Nord colpiti dalle alluvioni del novembre 2002. In particolare, i gruppi parlamentari della Lega si sono fatti promotori, attraverso mozioni, ordini del giorno ed emendamenti, delle istanze dei cittadini del nord ripetutamente provati negli ultimi anni da avversità atmosferiche che hanno creato ingenti danni alle infrastrutture e alle proprietà private. Proprio grazie ad interventi della Lega sono state inserite nella legge finanziaria 2003, una serie di interventi a favore dei territori calamitati del Nord, che tuttavia hanno necessitato ulteriori provvedimenti attuativi per la ripartizione delle risorse.

Infatti, i **700 milioni di euro stanziati dal decreto n. 15 del 2003**, non solo rappresentano di per sé una cifra ragguardevole per fronteggiare i danni provocati dalle calamità dell'anno 2002, ma devono anche intendersi aggiuntivi ad una serie di provvidenze e di agevolazioni già approvate con la legge finanziaria per l'anno 2003 e con il decreto fiscale di fine anno, e ad una serie di stanziamenti già autorizzati con ordinanze della protezione civile.

Il decreto-legge n. 15 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, ha risposto pienamente alle esigenze finanziarie dei territori colpiti dalle alluvioni del novembre 2002 e testimonia un serio impegno del Governo della Casa delle Libertà per far fronte urgentemente agli interventi della ricostruzione, impegno che si aggiunge alle provvidenze straordinarie e sospensive dei termini dei pagamenti tributari, decise con le Ordinanze della protezione civile, e all'impegno specifico dei presidenti delle regioni calamitate, nominati Commissari Straordinari per la completa individuazione, gestione e attuazione degli interventi e per la fissazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stessi ai fini del ristoro dei danni delle opere pubbliche e dei rimborsi ai privati.

L'affidamento dei programmi di ricostruzione ai Presidenti delle regioni rispetta le competenze regionali stabilite dalla recente riforma del titolo V della Costituzione, lasciando alle strutture centrali della protezione civile solo la risposta immediata nella fase di emergenza e la ripartizione generale dei finanziamenti.

Provvidenze varie

Grazie ad un profuso impegno dei parlamentari della Lega Nord e a seguito di specifici ordini del giorno e apposite interrogazioni parlamentari, è stata prevista, con **l'Ordinanza ministeriale n. 3282 del 18 aprile 2003**, la proroga fino al 30 giugno 2003 della sospensione dei termini relativi agli obblighi tributari di tutti i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni danneggiati o rimasti isolati a causa delle alluvioni, o che abbiano subito danni superiori a 25.000 euro, al fine di permettere il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni alluvionate del Nord, anche tenendo conto delle carenze registrate in un primo momento nel risarcimento dei danni e nella ripartizione locale dei contributi tra i comuni danneggiati.

Inoltre, con emendamenti inseriti al **decreto fiscale 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003**, sono state previste ulteriori provvidenze per le zone del Centro-Nord colpite dalle alluvioni del Novembre 2002, come:

- la proroga delle agevolazioni fiscali della “Tremonti-bis” per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti, entro il 31 luglio 2003, nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatesi negli ultimi mesi dell’anno 2002, compresi i comuni che sono rimasti isolati a causa di interdizione al traffico delle principali vie di comunicazione;
- la destinazione di una parte delle maggiori entrate derivanti dall’allargamento dei condoni fiscali, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 282/2002 agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.

Con una parte dei finanziamenti non vincolati del decreto-legge n. 15/2003, pari a 30 milioni di euro, si è fatto fronte successivamente, con **l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003**, alla situazione di emergenza causata dal **terremoto che ha colpito l’11 aprile 2003 la provincia di Alessandria**, che pur non avendo causato fortunatamente vittime, ha provocato ingenti danni complessivi al patrimonio pubblico e privato, soprattutto nei centri storici. Al fine di favorire l’immediata ricostruzione dei territori terremotati del Piemonte, con emendamenti della Lega Nord, approvati in sede di conversione in legge del **decreto-legge n. 147 del 2003**, recante differimento di termini, è stata prevista la proroga della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie degli edifici residenziali danneggiati, per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004, e la proroga delle agevolazioni fiscali della “Tremonti-bis” per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti, entro il 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici. Per gli investimenti immobiliari la proroga riguarda quelli realizzati fino al 31 luglio 2004.

La finanziaria 2004

Durante l’esame parlamentare della **manovra finanziaria 2004**, la Lega Nord si è impegnata, in prima linea, per l’individuazione di ulteriori risorse finanziarie da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni del novembre 2002, facendosi promotrice delle istanze dei cittadini del nord, ripetutamente provati negli ultimi anni da avversità atmosferiche. Infatti, nonostante i consistenti finanziamenti stanziati la situazione si è presentata alquanto critica anche a causa dell’intensità e dell’estensione della lunga serie degli eventi catastrofici (siccità, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche) che hanno colpito duramente il Paese nel corso dell’anno 2002 e nei primi mesi dell’anno 2003, provocando ingenti danni alle infrastrutture e alle proprietà private. Certamente i due nuovi limiti d’impegno stanziati dalla finanziaria 2004, per complessivi 150 milioni di euro, anche se dimezzati rispetto a quanto richiesto dalla Lega Nord con i propri emendamenti, hanno permesso l’accensione di nuovi mutui per consentire la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione dei territori alluvionati.

Finalmente, con la finanziaria 2004, L. 350 del 24 dicembre 2003, grazie ad un impegno continuo dei deputati della Lega Nord che negli ultimi anni hanno ripetutamente presentato appositi emendamenti e proposte a favore dei cittadini e delle imprese del Piemonte colpiti dall’alluvione straordinaria e distruttiva del 1994, è stato consentito **anche ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994, di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10% delle somme ancora dovute**, analogamente a quanto già previsto dalle scorse finanziarie per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. Tali agevolazioni tributarie, insieme al decreto ministeriale che permetterà la **rideterminazione dei contributi sui mutui richiesti dalle imprese alluvionate, secondo i danni effettivamente subiti** hanno dato nuove possibilità alle nostre imprese piemontesi tuttora provate finanziariamente a causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per salvare le proprie attività economiche distrutte dalle alluvioni. Il termine per la presentazione delle domande è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2006 dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, come modificato dal Senato.

Altri finanziamenti ed agevolazioni fiscali sono stati previsti anche per la ricostruzione degli edifici e delle opere pubbliche distrutti o danneggiati da eventi sismici che negli anni passati hanno colpito il territorio nazionale, come, ad esempio, per le regioni Marche e Umbria, gravemente colpite dal terremoto del 1997.

La finanziaria 2005

La Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 203, prevede appositi fondi aggiuntivi alle ordinarie risorse della Protezione Civile per far fronte alla prosecuzione della ricostruzione dei territori interessati dalle calamità naturali che negli ultimi anni hanno pesantemente colpito vaste zone del Paese. Rientrano in questi finanziamenti le provvidenze per la prosecuzione della ricostruzione dei territori del Nord colpiti dalle alluvioni del 2000 e 2002.

Si tratta di una spesa annua **di 58,5 milioni di euro per 15 anni consecutivi**, alla cui ripartizione si provvede attraverso le Ordinanze della protezione civile. A seguito delle modifiche approvate dal Parlamento sono stati stabiliti alcuni vincoli di destinazione su tale quota complessiva :

- il 5 % delle risorse, solo per i primi tre anni, è destinato alla realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia, colpito dal terremoto del 2002;
- una quota del 5 % delle risorse complessive è destinata agli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004;
- una quota del 5 % è destinata al completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997;
- una quota del 2 % è destinata per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004;
- infine, una somma pari a 4 milioni di euro annui è destinata a fronteggiare le emergenze della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, colpita dalle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004, ed un'ulteriore somma pari a 5 milioni annui è destinata ai territori terremotati di Campania e Basilicata colpite dagli eventi sismici del 1980-1982.

Durante l'esame della finanziaria 2005, la Lega Nord ha posto tra le priorità del Governo della Casa delle Libertà la risoluzione dei problemi della Provincia di Brescia che ha attraversato un particolare periodo di emergenza a seguito degli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il DPCM del 26 novembre 2004. I comuni maggiormente colpiti dalla scossa di terremoto sono Preseglie, Gardone Riviera, Vobarno, Salò, Odolo, Toscolano Maderno e Sabbio Chiese. Infatti, proprio grazie all'intervento decisivo della Lega Nord, la finanziaria 2005 ha autorizzato, in aggiunta a circa 44 milioni di euro di contributi quindicennali, ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2005, ai fini della ricostruzione dei Comuni terremotati del territorio bresciano.

La finanziaria 2006

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), al comma 100 dell'articolo 1, stanziando 390 milioni di euro per la ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, destinando, in particolare 2 milioni di euro per 15 anni al terremoto di Brescia e ulteriori risorse al terremoto del subappennino Dauno, al terremoto del Molise, al terremoto delle Marche e Umbria.

Inoltre, a seguito di un intervento del nostro gruppo, è stata assegnata **all'AIPO (Agenzia interregionale per il Po) la somma di 1 milione di euro per 15 anni per la realizzazione di**

opere di difesa degli argini del fiume. Si tratta di opere di prevenzione delle calamità naturali e pertanto coerenti con gli obiettivi della protezione civile di cui al comma 100. Le opere per la messa in sicurezza del Po sono improcrastinabili per la difesa dei territori e degli abitati e hanno lo scopo di evitare rischi di esondazione del fiume.

Ulteriori provvidenze per gli alluvionati del 1994

Con un comune accordo tra Governo e maggioranza si è posto fine ad una lunga attesa degli imprenditori del Piemonte colpiti dalle disastrose alluvioni del novembre 1994, che negli ultimi anni, attraverso reiterati emendamenti e ordini del giorno presentati dai parlamentari della maggioranza ed in particolare dalla Lega Nord, chiedevano con forza di poter **trasformare in contributo a fondo perduto il contributo concesso dallo Stato in conto interessi per l'accensione dei mutui ai fini della ripresa**, anche per conformare le agevolazioni a quelle concesse per successive calamità naturali. Infatti, le difficoltà riscontrate dalle imprese piemontesi nel pagamento delle prime rate dei mutui, dopo l'evento catastrofico del '94, hanno segnato profondamente l'economia dell'intera Regione Piemonte.

Con l'articolo 1-bis inserito nel decreto-legge **3 agosto 2004 n. 220**, convertito in legge dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, si è attuata un'equiparazione delle agevolazioni concesse nel '94 a quelle concesse per le alluvioni del 2000, assegnando anche alle imprese piemontesi un contributo in conto capitale pari al 75% dei danni, invece del 30% precedentemente concesso, con un tetto massimo di 259.000 euro, invece dei 300 milioni precedentemente concessi, e riducendo contestualmente la quota in conto capitale dei mutui in essere.

Le imprese interessate sono quelle che hanno usufruito dei contributi in conto interessi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 691, quelle che hanno convertito in mutui alluvioni i mutui precedentemente concessi, quelle che hanno usufruito della rinegoziazione per l'abbassamento all'1,5% del tasso di interesse, quelle che hanno proceduto alla rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività collocate in aree a rischio di esondazione, e quelle che hanno usufruito dell'annullamento delle revoche dei finanziamenti avvenute per difformità verificatesi tra le voci di spesa preventivate nei piani di investimento e le spese effettivamente sostenute (DM 383/2003).

Nel caso in cui la quota residua del contributo spettante (259.000 euro) risulti superiore alla quota capitale dei mutui ancora in essere, la differenza dovrà essere corrisposta al beneficiario da parte del Mediocredito Centrale Spa o da Artigiancassa Spa "diluata" nel corso di un triennio e con modalità che verranno successivamente stabilite con un decreto ministeriale. Le imprese che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto, nonché i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che siano ancora in attività, possono ottenere direttamente la quota residua che dovrà essere erogata da Mediocredito Centrale Spa o da Artigiancassa Spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il citato decreto ministeriale.

Inoltre, con il decreto-legge **30 dicembre 2005, n. 273**, come modificato dal Senato, sono stati **ulteriormente prorogati, al 31 luglio 2006, il termine per la ridefinizione agevolata dei tributi non ancora versati e, al 30 giugno 2006, il termine per la presentazione delle domande di revisione delle revoche dei contributi agevolativi** disposti da parte di Mediocredito Centrale Spa o di Artigiancassa Spa, con la relativa documentazione, ai fini della riammissione alle agevolazioni previste per i soggetti alluvionati del 1994. Quest'ultima disposizione, inserita nella finanziaria 2002 con un emendamento della Lega Nord, ha permesso la riammissione alle agevolazioni di una serie di imprese alluvionate che avevano rischiato il fallimento, poiché avevano subito la revoca dei mutui da parte delle banche per il verificarsi di

alcune difformità tra le voci di spesa dei piani finanziari e le spese effettivamente sostenute. **Il decreto attuativo della disposizione, n. 383 del 2003, è stato curato dalla Lega Nord.**

In questo modo si mette fine ad una lunga battaglia politica portata avanti dalla Lega Nord sin dalla scorsa legislatura a favore degli alluvionati del Piemonte e soprattutto a favore dell'impostazione di un'equità di trattamento agevolativo e fiscale tra tutti i soggetti colpiti da calamità naturali sull'intero territorio nazionale.

Milano, 6 Marzo 2006